



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PERITO-LEVI" Via E. Perito, 20- 84025 EBOLI (SA)

C.M. SAIS059003 - Cod. fiscale 91053310651 - Sito Web: www.iisperitolevi.edu.it

Con sezioni associate: Liceo Classico – Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo

Via E. Perito, 20 EBOLI (SA) Tel. 0828-366586 – Fax. 0828 -369312

Liceo Artistico SASL05901A–Via Pescara,10-EBOLI (SA) Tel. 0828-366793–Fax. 0828-367410

CODICE UNIVOCO UFFICIO: **UF84TA**

e- mail: sais059003@istruzione.it – Pec: sais059003@pec.istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "PERITO - LEVI" -EBOLI
Prot. 0000206 del 10/01/2023
VI-9 (Uscita)

Al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica

Provincia di Salerno

Ing. Angelo Michele LIZIO

E-Mail: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

p.c. Arechi Multiservice

c.a.: Ing. Sessa

E-Mail raccomandata@pec.archimultiservice.it

p.c. Al RSPP

Prof. Gerardo Falcone

archige65@gmail.com

ATTI

SEDE

Oggetto: Comunicazione in merito alla risposta del Dirigente della Provincia di Salerno Prot.n.104525 del 21/12/2022 ed in merito ai lavori di “ripristino” delle strutture portanti al piano terra del plesso Levi, realizzati tra dicembre 2022 e gennaio 2023

Si trasmette quanto in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura M. Cestaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "PERITO - LEVI" - EBOLI
Prot. 0000097 del 07/01/2023
VI-9 (Entrata)

D.S. IIS Perito-Levi di Eboli
Prof.ssa CESTARO Laura Maria

Sede

Oggetto: Comunicazioni in merito alla risposta del Dirigente della Provincia di Salerno prot. n. 104525 del 21/12/2022 ed in merito ai lavori di "ripristino" delle strutture portanti al piano terra del plesso Levi, realizzati tra il dicembre 2022 e gennaio 2023.

Vista la comunicazione del 21/12/2022 avente ad oggetto: Richiesta Certificazioni, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno, ing. Lizio Angelo Michele, in risposta alla richiesta del 20/12/2022 fatta dalla DS dell'IIS Perito-Levi di Eboli, prof.ssa Cestaro Laura Maria, avente ad oggetto: Ulteriore Sollecito Richiesta Certificazioni con allegato elenco, si espongono le seguenti osservazioni.

Relativamente all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, effettivamente come affermato dal Dirigente della Provincia di Salerno, vige il regime di proroga, anzi Il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (GU n. 303 del 29 dicembre 2022) recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023) ha prorogato il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola al **31 dicembre 2023**.

Ciò nonostante mi sembra indispensabile riportare di seguito alcuni autorevoli chiarimenti relativi alla mancanza del CPI e alla mancata presentazione della richiesta di esame del progetto con presentazione della SCIA ai VV. FF. relativamente alle scuole esistenti, come il nostro Istituto d'Istruzione Superiore Perito-Levi di Eboli.

- Per primo si riporta il chiarimento operato con parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 55563 del 15/02/2012.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

PROT. n. 55563

Roma, 15 febbraio 2012

OGGETTO: Attribuzioni di titolarità nelle procedure finalizzate all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per gli edifici scolastici. Parere AGS del 13 dicembre 2010 prot. n. 383514 *-
Richiesta di chiarimento.

In materia di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per l'edilizia scolastica, sono pervenute numerose richieste di chiarimento con riferimento al parere n. 383515 * del 13 dicembre 2010, sul quale si è espresso in conformità il Comitato Consultivo di questa Avvocatura.

In particolare, vengono sottoposti alla Scrivente i seguenti quesiti:

1) "Quale sia l'interpretazione univoca riguardo l'esatta attribuzione della titolarità degli adempimenti previsti dalla normativa antincendi per gli edifici scolastici", posto che, a dire del Ministero dell'Interno, l'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di XXXX con consultazione del 23/10/2002 si era espressa in termini difformi dal parere in oggetto. Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, RD 30/10/1933, n. 1611, l'Avvocato Generale dello Stato, "risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni".

Da quanto esposto emerge che, qualsiasi sia stato l'orientamento delle Avvocature Distrettuali ovvero delle Amministrazioni dello Stato prima del parere del 13 dicembre 2010, è quest'ultimo che determina l'indirizzo univoco in materia di procedure di rilascio del CPI per gli edifici scolastici.

Infatti, il parere del 13/12/2010 (CS 33778/2010) è stato adottato sentito il Comitato Consultivo che si è espresso in conformità.

2) "Rilevanza della normativa sopravvenuta di cui al DPR 1/8/2011 n. 151".

Il combinato disposto degli artt. 19 l. n. 241/1990 (in tema di SCIA, come modificato dal DL 70/2011) nonché 4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011, n. 151, pur importando rilevanti novità circa le pratiche per l'acquisizione del CPI, non hanno introdotto modificazioni in ordine alla legittimazione attiva procedimentale, rimanendo questa in capo agli "enti ed i privati responsabili delle attività" (art. 3, comma 1, DPR n. 151/2011), così come già generalmente previsto dalla precedente disciplina di cui all'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 139/2006, decreto legislativo di cui peraltro il DPR n. 151/2011 costituisce normativa di applicazione.

2) "Quale sia il riparto di competenze tra Ente Locale (Provincia e Comune) e Dirigente Scolastico".

Come si ha già avuto modo di evidenziare nel parere del 13 dicembre 2010, l'istanza per il rilascio del CPI, sia pure sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (comb. disp. degli articoli 19, comma 1, l. n. 241/1990 e s.m.i., e 4, comma 1, DPR n. 151 /2011), deve essere fatta dal titolare dell'attività (art. 3, comma 1, DPR n. 151/2011; art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 139/2006).

Al MIUR - e segnatamente ai Dirigenti Scolastici - spetta la gestione concreta dell'attività di insegnamento, con esclusione di ogni incombenza inerente "la destinazione di determinati locali a sede di scuole" (Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617).

Viceversa, sugli Enti Locali grava l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuola, vale a dire il dovere di rendere l'immobile idoneo all'uso scolastico, il tutto ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (arg. ex Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617).

In conclusione, a parere della scrivente si riconferma che, dal momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all'uso scolastico, l'istanza di rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d'ufficio.

Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico (tra le tante cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995, n. 9047) e dunque devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr. anche l'art. 5, DM 29 settembre 1998, n. 382).

3) "Quali siano le distinte responsabilità, in capo agli Enti Locali ovvero ai Dirigenti Scolastici, che possono emergere in caso ispezioni da parte degli organi di vigilanza, ai fini di una corretta attribuzione delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi".

A) Come già sottolineato nel parere del 13 dicembre 2010, la responsabilità penale conseguente alla mancanza del CPI nelle scuole pubbliche è sicuramente esclusa per i funzionari degli Enti Locali, vuoi per i Dirigenti Scolastici, ai sensi del comb. disp. degli articoli 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984 n. 818 (cfr. Corte Costituzionale, 11 giugno 1990, n. 282; Cassazione, Sez. III Pen., 27 aprile 1992).

Nondimeno, successivamente, con riguardo a fattispecie diversa dall'edilizia scolastica, la Cassazione, Sez. III Pen., con sentenza del 15 febbraio 2011, n. 5597, ha osservato come:

a) il comb. disposto degli articoli 36, 37 e 389, lett. b), DPR n. 547/1955, risulta ancora applicabile: motivo per cui, i titolari di aziende o lavorazioni che non abbiano, ai sensi dell'art. 37 succitato, sottoposto ai Vigili del Fuoco i progetti di nuovi impianti da costruire ovvero i progetti di modifiche di strutture già costruite (e dunque non abbiano richiesto, né ottenuto, il CPI), ebbene tali soggetti sono punibili, ex art. 389 cit., "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

b) se pure "è vero che le disposizioni citate sono state abrogate dall'art. 304 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, [...] vi è continuità normativa con le nuove disposizioni"; vale a dire che, "in materia di prevenzione incendi, [...] con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, il DPR n. 547/55 è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, richiamato dall'art. 46 [...] del D.Lgs. n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547 del 1955": sussisterebbe quindi, una "continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente D.Lgs. n. 139/06 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi".

Ne deriva che, secondo questa recente pronuncia del giudice di legittimità, residuerebbe una responsabilità penale per la mancata richiesta del CPI ai sensi del comb. disposto degli articoli 36, 37 e 389, lett. b), DPR n. 547/1955.

B) Venendo invece alle ipotesi di responsabilità civile od amministrativa derivanti dall'assenza del CPI negli edifici

scolastici, si conferma quanto già evidenziato al punto 4 del parere del 13 dicembre 2010 .

Peraltro, in virtù della conversione della domanda per il rilascio del CPI in SCIA (art. 19 legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 4, comma 1, DPR n. 151/2011), **una volta inviata la segnalazione certificata di inizio attività ai VV.FF. da parte dell'Ente locale competente, l'attività scolastica può essere liberamente esercitata,** salvo i provvedimenti inibitori che i Vigili del Fuoco dovessero adottare nei modi e nei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del DPR n. 151/2011.

È altresì evidente, come già specificato nel precedente parere, che in presenza di una situazione di pericolo l'attività scolastica non può che essere sospesa, anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell'immobile.

Nei termini suesposti è il parere di questa Avvocatura.

Si resta a disposizione per ogni ed eventuale ulteriore chiarimento.

- Per secondo si riporta il chiarimento operato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, PROT. n° P503/4122 sott. 32, del 31 marzo 2004.

-

(Chiarimento)

- PROT. n° P503/4122 sott. 32
- Roma, 31 marzo 2004
- OGGETTO: Competenze in ordine agli adempimenti relativi alla sicurezza degli edifici degli istituti scolastici autonomi.
- In relazione alla delicata problematica inerente l'oggetto di cui alle note a margine indicate, lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno sentire al riguardo il competente Ufficio Affari Legislativi di questo Dipartimento il quale, con nota prot. n. 47282 del 4 marzo 2004, si è espresso nei seguenti termini:
- **“Secondo L'Avvocatura dello Stato di Bologna, il quadro normativo consente di asserire che l'organo competente ad avanzare la richiesta del certificato di prevenzione incendi è il dirigente scolastico, nella sua qualità di soggetto responsabile dell'attività.**
- **L'Ente locale è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, ponendo in essere tutte le doverose attività preliminari alla richiesta e all'accoglienza della domanda di rilascio o rinnovo del certificato che rientrano nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione e di messa a norma). Le argomentazioni addotte dall'Avvocatura e le conseguenti conclusioni appaiono ineccepibili e, quindi, questo Ufficio è propenso ad accoglierle.**
- La tesi alternativa, secondo cui l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi incombe sul
- rappresentante legale (a seconda dei casi) del Comune o della Provincia, può trovare applicazione nei casi in cui, per qualunque motivo (ad es. immobile di nuova costruzione), il dirigente scolastico non risulti ancora individuato nel momento in cui sorge l'esigenza di munirsi del certificato in questione”.

Pertanto alla luce di quanto innanzi riportato è evidente che gli Enti proprietari delle scuole non hanno nessuna proroga per la presentazione della richiesta di esame del progetto per gli edifici scolastici ai VV. FF. sotto forma di SCIA, ma la proroga riguarda solo la realizzazione di eventuali lavori di adeguamento, pertanto, da quanto innanzi riportato ed evidenziato, solo a seguito dell'invio della segnalazione certificata di inizio attività ai VV.FF. preparata con tutti gli allegati da parte dell'Ente locale competente, l'attività scolastica può essere liberamente esercitata. Ma al momento la Provincia di Salerno non ci ha ancora fornito gli estremi di avvenuta consegna ai VV. FF. di Salerno, nonché copia della SCIA antincendio ai fini dell'esame del progetto inerente i plessi Levi e Perito, nonostante richiesta da almeno 27 mesi.

Inoltre non si capisce, perché non specificato, a quale plesso scolastico si riferisce l'affermazione del Dirigente della Provincia relativa alla presenza di adeguate misure di sicurezza per gli alunni e per il personale scolastico e non, pur ammettendo la

manca di tutte le certificazioni elencate nell'allegato alla richiesta della DS che lo stesso dirigente riscontra.

Invero già da oltre due anni vengono sistematicamente richieste le certificazioni dovute per legge all'Ente Provincia di Salerno per ciascuno dei due plessi afferenti all'IIS Perito-Levi e in circa 27 mesi, la Provincia di Salerno non ha mai risposto, né trasmettendo le certificazioni richieste, né dando prova di aver avviato una qualche procedura per la loro acquisizione. Ad esempio non è stata nemmeno avviata la procedura per la misurazione della eventuale presenza di gas radon nei locali a piano terra, che peraltro vengono costantemente utilizzati a fini didattici, in entrambi i plessi, nonostante ci sia un obbligo di legge che lo impone per salvaguardare la salute dei fruitori dei locali a piano terra dei due plessi, in quanto il gas radon è un gas cancerogeno.

Ancora, solo l'intervento dei VV. FF. avvenuto lo scorso 5 maggio 2022 presso il plesso Perito, ha scongiurato il pericolo di crollo di frontalini, pezzi di intonaco, e di pezzi di cornicione, lungo i prospetti degli immobili del plesso, dove gli stessi VV.FF. hanno dovuto lavorare per oltre due ore per scongiurare i pericoli presenti, preannunciando l'invio all'Ente proprietario di una comunicazione di ottemperanza per eliminare eventuali ulteriori pericoli, legati a distacchi, ect.

Ancora il plesso Levi, che ha una popolazione scolastica compresa tra le 300 e le 500 unità, è dotato di una sola scala per piano, in contrasto proprio con la normativa antincendio, come già segnalato negli ultimi 27 mesi all'Ente proprietario, con varie comunicazioni, che qui si intendono integralmente e completamente richiamate e trascritte.

Inoltre, nonostante i due plessi sono stati costruiti da oltre 40/45 anni, e nonostante fosse stato richiesto più volte, non è stato ancora fornito uno studio sulla vulnerabilità sismica dei due plessi, anch'esso obbligatorio per legge, e divenuto indifferibile a seguito degli accadimenti verificatisi ad alcuni elementi (pilastri) della struttura portante del plesso Levi, negli ultimi due mesi. In questo plesso infatti si sono verificati copiosi distacchi di grossi pezzi di copriferro dei pilastri a piano terra, che hanno messo in luce la presenza di un'armatura esigua all'interno dei pilastri a piano terra (solo quattro ferri negli spigoli) e la presenza di staffe molto distanti fra loro anche nella zona "piede" del pilastro, peraltro di sezione esigua e con ferro senza zigrinatura. Inoltre questi accadimenti hanno messo in luce la presenza di una ossidazione abbastanza avanzata del ferro nei pilastri, che ne ha ridotto la sezione, in maniera lampante. Avendo notato quanto innanzi descritto è stata richiesta, anche con nota del 16 novembre 2022 prot. 11175, la programmazione di un intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia che potesse ripristinare l'efficienza dei pilastri e delle strutture interessate da questi fenomeni, nonché ancora una volta, anche con nota del 19 dicembre 2022, uno studio di vulnerabilità sismica e anche la realizzazione di prove sui materiali di tale struttura (il calcestruzzo e il ferro) per verificare la capacità portante residua della struttura che ha dato, come innanzi

descritto, evidenti segni di danneggiamento e tutto questo per scongiurare eventuali pericoli per l'incolumità di tutti coloro che fruiscono del detto plesso.

Tanto più che già da alcuni anni sono state eseguite delle prove sui materiali della struttura portante del plesso Levi, come è visibile nella realtà, delle quali non sono mai stati forniti i risultati, ma, come è visibile ad occhio nudo, sono poi state eseguite, sempre alcuni anni addietro, delle fasciature con fibre di carbonio, in alcuni punti della struttura portante, segno lampante di difficoltà già riscontrate, alcuni anni or sono, nella efficacia della struttura portante.

Queste e altre precedenti richieste, tra l'altro, sono state effettuate richiedendo l'ottemperanza di quanto disposto dalla normativa che impone all'Ente proprietario, la redazione della valutazione dei rischi strutturali, di esplicita pertinenza della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 18 comma 3.2 del D. Lgs.81/2008.

Ciò nonostante ancora non è stato fornito lo studio di vulnerabilità sismica, né i risultati delle prove fatte sui materiali della struttura portante alcuni anni or sono, né sono state programmate prove sui materiali della struttura portante a seguito degli ulteriori recenti segni di danneggiamento della stessa struttura, o quanto meno all'IIS Perito-Levi nulla è stato comunicato in merito.

E' evidente che tali studi sono indispensabili per poter redigere una certificazione di idoneità statica della struttura che possa consentire di continuare ad utilizzarla in sicurezza.

Tra l'altro dopo la prima spicconatura delle parti ammalorate della struttura portante danneggiata, ubicata a piano terra del plesso Levi, avvenuta in data 19 dicembre 2022 mentre il plesso era in piena attività scolastica (.....inverosimile.....), sono apparsi già segni di un precedente intervento perché visibili, come documentato dalle foto realizzate, consistenti in tracce di pittura antiruggine, che però per qualche motivo non è riuscita a bloccare l'ossidazione, tanto che a distanza di pochi anni, la stessa ha causato ulteriori distacchi di calcestruzzo copriferro, perché scoppiato e spaccato.

A tal proposito bisogna sottolineare che il lavoro eseguito dagli operai dell'Arechi Multiservice, in data 2 gennaio 2023, è stato quanto mai rapido. Infatti nella stessa mattinata del giorno 2 gennaio 2023 è stata eseguita l'ulteriore spicconatura delle parti ammalorate (iniziata in data 19/12/2022), poi una "pulitura" della ruggine sui ferri fuoriusciti, poi è stata passata la pittura antiruggine e immediatamente dopo è stato versato anche il cemento fluido, all'interno delle casseforme di legno, per ripristinare la sezione dei pilastri danneggiati, tanto che alla fine della mattinata, il lavoro di "ripristino" era già stato..... completato.

Non importa se la pulitura dell'ossidazione del ferro, magari avrebbe potuto essere realizzata in un lasso di tempo maggiore al fine, eventualmente, di pulire il ferro dalla ruggine ancora di più, cosa questa che avrebbe garantito, una meno facile nuova eventuale fuoriuscita dell'ossidazione con conseguente ulteriore scoppio del cemento e/o calcestruzzo copriferro (tra l'altro già verificatasi, in precedenza, sugli stessi elementi strutturali, come innanzi menzionato).

Non importa se la pitturazione del ferro con pittura antiruggine ha bisogno di alcune ore per asciugarsi, prima di essere ricoperta con la malta cementizia antiritiro, messa in opera per ripristinare il copriferro, perché in tal modo attecchisce perfettamente al ferro residuo mentre se viene ricoperta subito con cemento e malta cementizia, praticamente non riesce ad attecchire nel modo idoneo al ferro e diventa quasi inutile.

Né importa se la pittura antiruggine copra anche le porzioni posteriori della "bacchetta" di ferro, nonostante lo stesso fosse completamente libero dal calcestruzzo, basta tinteggiare le parti anteriori del ferro, lasciando in tal modo delle zone ancora ossidate e non trattate con pittura antiruggine, pronte a rinnovare, da subito l'avanzamento di un nuovo processo di ossidazione del ferro e quindi un nuovo processo di scoppio e decadimento del copriferro, appena realizzato, come appare dalla foto allegata.

Ebbene tutto questo non ha importanza, quello che più conta è stato realizzare l'intero ripristino nella mattinata del giorno 2 gennaio 2023, e realizzare già il giorno dopo, l'intonaco e il giorno successivo anche la tinteggiatura, nonostante, i lavori fossero iniziati il giorno 19 dicembre 2022 e poivenutia conoscenza..... della piena attività del plesso in tale giorno, sospesi e rimandati al giorno 23 dicembre 2022, ma poi realizzati solo il 2 gennaio 2023 inpoche ore, a tempo di.....record.

Mi è sembrato doveroso mettere al corrente di tutto innanzi descritto, anche relativamente ai lavori di "ripristino" (peraltro anche fotografato), la DS dell'IIS Perito Levi, che mi aveva anche chiesto di controllare lo svolgimento degli stessi lavori "di ripristino" delle strutture del plesso Levi, avviati in data 19 dicembre 2022 e poi sospesi e rimandati, al fine di poter prendere gli opportuni e, se del caso, dovuti provvedimenti e di informare, se del caso, anche il Consiglio d'Istituto, che peraltro nella persona del Presidente Avv. Nicola Maria Melchionda, ha già richiesto all'Ente proprietario dei plessi, di ottemperare a quanto dovuto.

Cordiali Saluti

Eboli 5/01/2023

Il RSPP

Arch. Falcone Gerardo



